

Allegato "B" al mio atto in data 23 dicembre 2015

Rep.nro 4935

Racc.nro 3232

STATUTO

Articolo 1: Costituzione e denominazione

Esiste un'Associazione denominata

"FONDO SANITARIO LA CITTA' DEL SOLE, FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE", in breve "CDS FONDO SANITARIO"

di seguito "Associazione" o "Fondo".

L'associazione è disciplinata dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile, dalle norme del presente statuto e dal regolamento collegato. Per tutto quanto non esplicitamente ivi previsto si fa esplicito riferimento alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede legale in Napoli, presso la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli alla Via dei Tribunali, 253.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo sedi secondarie in qualsiasi altra parte d'Italia o del mondo.

Articolo 3: Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato da deliberarsi secondo le norme del presente statuto e le altre cause previste dalla legge.

#p#

Articolo 4: Scopo

L'Associazione non persegue fini di lucro ed opera allo scopo di provvedere per i propri associati, nei limiti delle contribuzioni previste da statuto e regolamento, all'erogazione di servizi di assistenza sanitaria integrativa ed a prestazioni assistenziali anche attraverso il Fondo Sanitario Integrativo al SSN omonimo, nelle tipologie e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Le eccedenze derivanti dalle quote associative e dai contributi saranno impegnate per favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie dei meno abbienti.

Le prestazioni dell'Associazione saranno erogate direttamente tramite il Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, gestito dall'associazione in adesione alla normativa vigente.

L'Associazione favorirà, altresì, convenzioni con società di mutuo soccorso, casse di assistenza, case di cura, laboratori medici, medici specialisti e ambulatori convenzionati, ovvero ogni altra realtà o soggetto, pubblico o privato, operante nel settore dell'assistenza, cura della salute, ovvero settori agli stessi connessi o collegati, che erogheranno agli associati servizi di assistenza.

#p#

L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5: Associati

Possono fare domanda di iscrizione all'Associazione, con diritto all'assistenza anche per il nucleo familiare quale definito all'art.6 al presente Statuto:

- a) gli imprenditori appartenenti ad aziende associate al Fondo;
 - b) i lavoratori autonomi, iscritti al Servizio Sanitario, per effetto di accordi promossi dai loro sindacati o da associazioni di categoria, con il Fondo;
 - c) i liberi professionisti, per effetto di accordi promossi dai rispettivi ordini professionali o associazioni di categoria con il Fondo;
 - d) le Aziende, di qualsiasi settore, in forza di apposito contratto collettivo nazionale, che ne facciano richiesta, assumendo la qualifica di Aziende Associate;
 - e) i lavoratori dipendenti in servizio presso le Aziende Associate - in forza di accordi collettivi - che ne facciano specifica richiesta;
 - f) associazioni o sindacati, di rilievo almeno territoriale,
- #p#

rappresentativi di lavoratori autonomi o liberi professionisti, che ne facciano specifica richiesta al Fondo assumendo la qualifica di Associazioni Aderenti;

g) i lavoratori autonomi o liberi professionisti rappresentati dalle Associazioni aderenti che ne facciano specifica richiesta;

h) le Fondazioni di Comunità, le Fondazioni Bancarie, le associazioni ricreative, gli enti non commerciali, le cooperative, le onlus, le società di mutuo soccorso, le casse di Assistenza, gli enti morali, gli enti ecclesiastici, gli enti culturali ed Università, in forza di specifico accordo, assumendo la qualifica di Enti Associati;

i) i soci, gli associati ed i lavoratori dipendenti presso gli Enti Associati e che ne facciano specifica richiesta in forza di accordi collettivi;

j) persone fisiche aventi residenza in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino

Articolo 6: Soggetti beneficiari

Ad ogni effetto del presente Statuto, l'Associato può chiedere le prestazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione anche per i familiari a carico secondo la normativa tempo per tempo vigente, ricompresi nello stato di famiglia, mediante apposita richiesta scritta da inviare alla
##

Segreteria del Fondo, corredata dalla necessaria documentazione comprovante il diritto alla prestazione.

Per nucleo familiare si intende:

- il coniuge del lavoratore;
- il convivente more uxorio ;
- i figli di entrambi i soggetti componenti la coppia (purché fiscalmente a carico dell'iscritto principale) secondo le vigenti disposizioni di legge e sino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

Il convivente è iscrivibile al Fondo se, al momento dell'iscrizione convive da almeno una anno con il soggetto iscritto. La convivenza dovrà essere dimostrata presentando al Fondo autocertificazione attestante la residenza comune e/o la comunanza di domicilio.

Articolo 7: Iscrizione

L'iscrizione all'Associazione è consentita all'interessato senza limiti d'età. L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta dall'interessato, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento nonché di quelle collettive che stabiliscono l'entità dei

#p#



contributi dovuti e la piena e incondizionata accettazione di essi nonché delle loro successive applicazioni.

L'iscrizione ha durata annuale.

Articolo 8: Recesso

Il recesso deve essere comunicato all'Associazione con raccomandata a.r. da spedire entro sessanta giorni dalla scadenza annuale.

Il recedente non ha diritto a rimborsi dei contributi a qualsiasi titolo versati, in considerazione del carattere di mutualità che caratterizza l'Associazione.

Articolo 9: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:

1. Quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di socio contemplati nell'art.5 dello Statuto;
2. Per recesso volontario da comunicarsi con le modalità stabilite dall'art.8 dello Statuto; l'uscita dall'Associazione decorre dal 1° Gennaio successivo a quello in cui sia stata manifestata la rinuncia, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo delle contribuzioni sia il diritto alle prestazioni;
3. Per cessazione del rapporto di lavoro in seguito al
##

pensionamento, ad eccezione della prosecuzione volontaria nella posizione associativa da parte del pensionato richiedente;

4. Per esclusione del socio deliberata ai sensi dell'Art.10 del presente Statuto;

5. Per cessazione, in dipendenza di qualunque causa, dell'Azienda associata;

6. In caso di decesso del socio.

Articolo 10: Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio dall'Associazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a. Gravi inadempienze del socio ed in particolare:

quando il socio:

1) non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento collegato nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

2) Arrechi danno materiale e/o morale all'Associazione.

b. Mancato pagamento dei contributi dovuti.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e deve essere notificata dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata a.r.

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica, la delibera di esclusione può essere impugnata davanti al collegio arbitrale di
##



cui al successivo art. 28.

Articolo 11: Entrate

L'Associazione provvede ai propri scopi con:

- a. Contributi associativi versati dalle aziende o enti e/o associazioni e/o ordini professionali e/o sindacati associati;
- b. Contributi associativi versati dai soci persone fisiche;
- c. Gli importi versati a titolo di quota di contribuzione annuale prevista con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d. Ogni altro provento che spetti o affluisca all'Associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 12: Contributi

I contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e vengono determinati di anno in anno in sede di approvazione del bilancio preventivo; devono essere versati con le modalità deliberate dallo stesso organo statutario.

Articolo 13: Quota di iscrizione annuale

La quota di iscrizione annuale è dovuta da tutti coloro che si iscrivono all'Associazione ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La quota di iscrizione (contributo associativo) è intrasmissibile e non è rivalutabile.

##

Articolo 14: Esercizio finanziario

L' esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio successivo a quello di competenza.

L'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio è riportato a nuovo in quello successivo e in nessun caso lo stesso potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, ai soci e/o a soggetti terzi.

Articolo 15: Prestazioni

Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente sanitario ed assistenziale, nel rispetto della normativa di settore. Le specifiche prestazioni ed i relativi limiti sono disciplinati nel' Regolamento.

Le variazioni apportate al tariffario delle prestazioni devono essere comunicate tempestivamente agli iscritti e hanno effetto dal 1° Gennaio successivo alla delibera attuativa delle modifiche tariffarie adottata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di recesso del socio.

#p#



Articolo 16: Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- II Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti.

Articolo 17: Assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa in proprio o rappresentato da un altro associato munito di delega scritta (non autenticata).

Ogni associato munito di delega può rappresentare in assemblea non più di 20 (venti) associati.

Articolo 18: Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano oppure sui giornali aventi
##

rilevanza nazionale, con invio di PEC alla casella di posta certificata del socio o con modalità equipollenti, contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea potrà essere convocata su richiesta motivata sottoscritta almeno da un decimo dei soci.

Articolo 19: Competenza dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti e su quant'altro demandato per Legge e dallo Statuto nonché sui regolamenti ed eventuali modifiche.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento dei soci.

L'assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato.

Ogni associato ha diritto ad un unico voto per teste.

Articolo 20: Competenza dell'Assemblea straordinaria

#p#



L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- b. In caso di scioglimento dell'Associazione sulla nomina dei liquidatori di cui all'art.27 del presente Statuto;
- c. Su ogni altro argomento che le sia espressamente demandato dalla Legge o dal presente Statuto.

Articolo 21: Quorum deliberativi assembleari

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dal primo comma dell'art.21 del Cod. Civ. L'Assemblea straordinaria in tema di modifiche dello statuto e del regolamento è validamente costituita e delibera con la maggioranza di 2/10 (due decimi) degli associati.

Articolo 22: Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di Consiglieri tra un minimo di 3 ed un massimo di 9 di cui la maggioranza è nominata dai soci fondatori e gli altri eletti in sede assembleare. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede legale dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

In caso di elezione di un numero pari di consiglieri, nelle votazioni pre-varrà sempre il voto del Presidente o, in assenza, del Consigliere più anziano.

##

Gli Amministratori durano in carica tre anni e devono godere dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.4 del D.M. 4 gennaio 1997 n. 211 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 Cod. Civ.

I nominativi dei primi membri del Consiglio di Amministrazione e del lo-ro Presidente saranno indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dureranno fino alla prima assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea designerà altresì le persone che, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori di nomina rispettiva dei soci di diritto o assembleare, subentreranno agli stessi fino alla scadenza del Consiglio. In caso in cui - prima della scadenza dell'incarico - venga/no a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più dei consiglieri originariamente nominato/i, il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla nomina del/i nuovo/i consigliere/i. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà in carica fino alla prima scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo ratifica della nomina da parte dell'assemblea. In caso in cui - prima della scadenza dell'incarico - venga a mancare la maggioranza del Consiglio, lo stesso decadrà automaticamente. In tale eventualità il Presidente convocherà -
##



senza indugio - l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Articolo 23: Compenso

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Può essere introdotta, con regolamento separato, la previsione di un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24: Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; predispone i Regolamenti e le eventuali modifiche degli stessi;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su istanza del Presidente, oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e il voto favorevole effettivo della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25: Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi
##

ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza tali funzioni verranno assunte dal Vice Presidente.

Articolo 26: Revisore dei Conti

La gestione dell'Associazione viene controllata da un Revisore dei Conti, nominato per la prima volta dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'Art. 19 del presente statuto.

Il Revisore dura in carica tre anni.

Il Revisore dei Conti deve godere dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del D.M. 4 gennaio 1997 n.211 per i Fondi di previdenza Complementare; per il Revisore non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Il nominativo del Revisore sarà indicato nell'Atto costitutivo e durerà in carica fino alla prima assemblea dell'Associazione in cui si provvederà ad eleggere il primo Revisore.

Il Revisore dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta dell'Associazione, provvederà a redigere una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

#p#



Articolo 27: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza prevista dall'art.21 del presente Statuto; la stessa assemblea provvederà alla nomina dei Liquidatori. L'eventuale attivo patrimoniale che risultasse alla chiusura della liquidazione del Fondo sarà, a cura dei liquidatori, destinato ad altra associazione od ente avente finalità analoghe.

Articolo 28: Controversie


Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti con riguardo al presente statuto e ai regolamenti collegati, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, aventi ad oggetto diritti disponibili e per i quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Napoli che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Il Collegio Arbitrale procedere come arbitro irrituale e secondo equità. Il provvedimento avrà sede a Napoli e dovrà essere concluso entro 180 giorni dalla costituzione
##

del collegio arbitrale. Il Collegio Arbitrale avrà la facoltà di porre a carico di una o dell'altra parte, ovvero di compensare in tutto o in parte, le spese dell'arbitrato e quelle di difesa, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

Art. 29: Foro competente

In caso di controversie relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie, il foro competente è quello di residenza dell'associato, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

F.to Daniele Marrama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Marrama', written over a horizontal line.

F.to Francesco Tafuri Notaio (sigillo)

